



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 84 del 02 agosto 2019

Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, prof Piero Farabollini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:

- a) l’articolo 1, comma 5, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo può delegare ai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto legge n. 189 del 2016;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

b) l'articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legge;

c) l'articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

d) l'articolo 2, comma 2 – bis, in forza del quale:

«L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto... ..».

- l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto;

- agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

e) l'articolo 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a *“riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni”* (lettera b) nonché a *“riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso" (lettera c);

f) *l'articolo 14, comma 1, in base al quale "Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore (...) ...delle chiese e degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto" (lettera a) ;*

g) *l'articolo 14, comma 9, in base al quale "per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione";*

h) *l'articolo 15, comma 1, in base al quale "Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

i) l'articolo 15, comma 3, secondo cui “*Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo*”;

J) l'articolo 15 comma 3 bis che ha stabilito: “*fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21.12.2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il MIBAC e il Presidente della CEI, i lavori di competenza delle Diocesi di cui al comma 1 lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro per singolo lavoro seguono le procedure previste, per la ricostruzione privata, dal comma 13 dell'art. del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto...*”

k) l'articolo 16, comma 4, secondo cui “*Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi*”;

i) l'articolo 18, comma 3, secondo cui “*i soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici Speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32*” del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

l) l'articolo 30 il quale prevede:

- al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

- al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

m) l'articolo 32 il quale prevede l'applicazione relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 delle previsioni contenute nell'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

n) l'articolo 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Vista l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante “*Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii.*”;

Vista l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante “*Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati*”;

Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante “*Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati*”;

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante “*Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*”;

Vista l'ordinanza n. 56/2018, recante “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 37 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*”;

Vista l'ordinanza n. 63 del 7 settembre 2018, recante “*Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari.*”

Vista l'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la “*Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.*”;

Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge n. 189/2016 sottoscritto in data 21.12.2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero dei Beni e delle attività culturali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il contenuto dei verbali del 20 dicembre 2017 e del 31 gennaio 2018, elaborato dal gruppo di lavoro tecnico riunito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di cui al punto che precede;

Vista l'approvazione all'unanimità, in cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018, degli elenchi delle Chiese individuate per singola regione e condivisi nei Comitati istituzionali, come riportato nel verbale n. 57 del 13 febbraio 2018;

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Vista la nota a firma del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante "*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 e ss.mm.ii.;

Vista la legge di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Ritenuto necessario individuare gli interventi da attuarsi attraverso i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 189 del 2016, le modalità per la presentazione dei progetti, e il loro finanziamento a secondo dell'importo dei lavori;

Ritenuto necessario prevedere opportune modalità di coordinamento tra gli interventi attuati dalle Diocesi e quelli attuati dagli altri soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016;

Ritenuto necessario disciplinare, anche con riguardo agli interventi attuati dalle Diocesi, l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del D.L.189/2016, per la realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;

Vista l'intesa con il Mibact e con la CEI espressa nei tavoli della Consulta del 26 febbraio 2019, del 12 giugno 2019 e del 19 giugno 2019;

Visto l'intesa raggiunta nel Tavolo tecnico con gli USR del 03 luglio 2019;

Acquisita l'intesa con i vice Commissari - Presidenti delle Regioni interessate, nella cabina di coordinamento del 10 luglio 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

Articolo 1

Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

1. E' approvato il secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto (Allegato 1) di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Allegato 2) e del Fondo edifici di culto (FEC) (Allegato 3), di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo Codice ed utilizzati per le esigenze di culto, situati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In relazione a tali interventi il soggetto attuatore è la Diocesi, nella persona dell'Ordinario Diocesano, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. e) e comma 3, del decreto legislativo 189/2016 e ss.mm.ii. ovvero, per gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per i quali non si siano proposte le Diocesi e per quelli di proprietà del FEC, i soggetti attuatori sono il MIBAC, gli altri soggetti di cui al comma 1 lettere a), c) e d) dell'art. 15 del sopracitato decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii., i Comuni ed il Commissario Straordinario. Per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà del FEC, il MIBAC con apposito protocollo di intesa/convenzione potrà delegare l'attuazione degli stessi individuando quale soggetto attuatore il Commissario straordinario.
2. Il piano degli interventi è riportato nell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza. L'elenco degli interventi è stato redatto in conformità ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo di Intesa del 21.12.2016 tra Commissario straordinario, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Conferenza Episcopale Italiana, individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni, Regioni, Ufficio Speciale della Ricostruzione, Diocesi, Uffici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con la specificazione dell'ente di riferimento, dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento suddiviso per ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
3. L'importo complessivo della spesa per gli interventi di cui all'allegato 1 ammonta a € 275.000.000 a cui si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., determinati in base alle segnalazioni di cui al comma precedente.

Articolo 2

Interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea attuati dalle Diocesi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

1. Ai fini degli adempimenti della presente Ordinanza le Diocesi sono rappresentate dall'Ordinario Diocesano.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, le Diocesi nella persona dell'Ordinario Diocesano, provvedono ad attestare, mediante apposita comunicazione inviata al Commissario Straordinario, all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali, in relazione agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui all'allegato 1:
 - a) l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici nonché l'entità dell'indennizzo e del contributo percepito ovvero ancora da percepire;
 - b) in caso di polizze assicurative contro i danni che prevedano l'erogazione di indennizzo cumulativo per due o più immobili danneggiati, l'utilizzazione dell'intero indennizzo per il finanziamento in forma integrale di uno o più degli interventi riguardanti l'ente beneficiario dell'indennizzo ed inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza ovvero in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell'art. 14 ovvero dell'art. 15 - bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii..
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, le Diocesi comunicano al Commissario straordinario, all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali l'elenco degli interventi tra quelli inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza di importo lavori inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., cui intendono dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorità sulla base di criteri, quali: interesse dell'edificio per le comunità di riferimento, valore culturale dell'edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.
4. Negli stessi termini, ed in attuazione dell'art. 15, comma 3 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2018, n. 89), le Diocesi comunicano al Commissario straordinario all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali, l'elenco degli interventi tra quelli inseriti nell'Allegato 1 dell'Ordinanza 38/2017 e ss.mm.ii. di importo dei lavori non superiore a € 600.000,00 e per i quali il MIBAC non abbia avviato le procedure di attuazione, ovvero per le quali gli approfondimenti progettuali concordati tra MiBAC e Diocesi hanno evidenziato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

interferenze tali da far ritenere indispensabile un intervento unitario per i quali intendono dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorità sulla base di criteri, quali: interesse dell'edificio per le comunità di riferimento, valore culturale dell'edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.

5. Per gli interventi che le Diocesi non intendono attuare, il Commissario straordinario entro 60 giorni dalla comunicazione, provvederà ad individuare i soggetti attuatori tra quelli di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. disponibili, oltre al Commissario straordinario;
6. Per gli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. dovrà essere inviata anche apposita perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
7. Ogni tre mesi le Diocesi provvedono a comunicare al Commissario Straordinario e all'USR territorialmente competente, relativamente ai progetti ammessi a contributo, i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi (avviati, in corso di attuazione ovvero ultimati).

Articolo 3

Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore a € 600.000,00 per gli interventi che intendono attuare direttamente le Diocesi

1. Le Diocesi, nella persona dell'Ordinario Diocesano, in relazione agli interventi, di importo dei lavori non superiore a € 600.000,00 che intendono attuare direttamente:
 - a) individuano, secondo la propria organizzazione, un soggetto, dotato di specifici requisiti, a cui affidare l'incarico di responsabile del procedimento, che per lo svolgimento dei compiti assegnati si potrà avvalere di collaboratori tecnici, amm.vi e legali, per il rispetto delle norme della presente Ordinanza e del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. anche con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. I requisiti del Responsabile del procedimento saranno individuati dal Commissario straordinario entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza attraverso apposite linee guida, così come il modello organizzato di cui le Diocesi si possono dotare;